

Art.59.(Procedimento disciplinare)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013)

Capo II PROCEDIMENTO

Art. 59.(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

Art.59.(Procedimento disciplinare)

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene

Art.59.(Procedimento disciplinare)

anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Documenti collegati:

[Procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Napoli, rel. Favi\), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025](#)

L'esposto sottoscritto dal solo difensore non richiede la procura speciale prevista dal codice di rito penale o civile - L'esposto disciplinare basato su prove (asseritamente) illecite - L'assenza dell'esponente all'udienza dibattimentale non ha di per sè rilevanza istruttoria favorevole all'

.....

[Procedimento disciplinare - Cancellazione dell'incolpato dall'albo o registro - Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Corona, rel. Rivellino\), sentenza n. 117 del 18 aprile 2025](#)

La cancellazione dell'incolpato dall'albo o registro nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare avanti al CNF Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l'incolpato sia cancellato dall'albo o registro forense, deve

[Procedimento disciplinare - Esponente – mancata comparizione -Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona\), sentenza n. 126 del 28 aprile 2025](#)

La mancata comparizione del denunciante all'udienza fissata per la sua escussione testimoniale Dalla mancata comparizione del denunciante all'udienza fissata per la sua escussione testimoniale non consegue alcuna automatica presunzione circa l'implicita revoca dell'esposto, né tale circostanza

Art.59.(Procedimento disciplinare)

[Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare – Cass. n. 8777/2021](#)

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare - Questione di legittimità costituzionale - Difetto di terzietà - Manifesta infondatezza - Ragioni - Consigli locali degli ordini degli avvocati - Questione di legittimità costituzionale per

[Procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense – Cass. n. 28176/2020](#)

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Integrazione d'ufficio della motivazione di prime cure - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. In materia di procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, il Consiglio

[Giudizio disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Cass. n. 24377/2020](#)

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Giudizio disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Richiesta di rinvio formulata dall'incolpato - Legittimo impedimento a comparire - Nozione - Fattispecie. Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense

[Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Cass. n. 5596/2020](#)

Mancata partecipazione all'udienza innanzi al Consiglio dell'ordine del difensore dell'incolpato - Assenza di reale impedimento - Lesione del diritto di difesa - Esclusione. AVVOCATO E PROCURATORE GIUDIZI DISCIPLINARI PROCEDIMENTO In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati,

[Procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU. sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017](#)

La discrezionalità del giudice disciplinare in sede di istruttoria In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio territoriale ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza

[Ricusazione del giudice disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2017, n. 191](#)

La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente, per non prolungare oltremodo la durata del procedimento (e dei dubbi di parzialità) I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti entro sette

Art.59.(Procedimento disciplinare)

[Ricusazione dell'intero Collegio giudicante - Corte di Cassazione, SS.UU. sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017](#)

Inammissibile la ricusazione dell'intero Collegio giudicante E' inammissibile l'istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l'istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l'imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma

[Prescrizione - Corte di Cassazione, SS.UU. sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017](#)

Gli atti propulsivi del procedimento disciplinare interrompono la prescrizione Gli atti propulsivi del procedimento, come ad esempio la delibera di apertura del procedimento disciplinare o quella di rinvio a giudizio dell'incolpato, sono idonei a determinare l'interruzione della prescrizione dell

[Impugnazione Procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 133](#)

La delibera del CDD che dispone la citazione a giudizio, ovvero l'apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare, non è impugnabile al CNF (né al TAR) La deliberazione dei Consigli territoriali che disponela citazione a giudizio, l'apertura o la prosecuzione del procedimento

[Procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU. sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017 - 2](#)

La delibera del Consiglio locale che dispone l'apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR) La deliberazione dei CDD che dispone l'apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio

[Procedimento disciplinare - rinvio dell'udienza - Corte di Cassazione, SS.UU. sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017](#)

Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento L'impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può

[Procedimento disciplinare - rinvio dell'udienza - Corte di Cassazione, SS.UU. sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017](#)

Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento L'impedimento del professionista a comparire all'udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non

Art.59.(Procedimento disciplinare)

può

Contestazione degli addebiti – Cass. n. 13456/2017

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Contestazione degli addebiti - Specificità - Requisiti - Omessa o imprecisa indicazione della norma violata - Conseguenze - Fattispecie. Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, ai fini della

Ricusazione Collegio giudicante - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9

Inammissibile la ricusazione dell'intero Collegio giudicante La ricusazione non è consentita nei confronti dell'intero Consiglio territoriale ma soltanto dei singoli componenti, per i motivi indicati dagli artt. 51 e 52 c.p.c., anche nel caso in cui il professionista abbia proposto istanze

Procedimento disciplinare- annullamento decisione e rinvio - Corte di Cassazione, SS.UU. sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016

Procedimento disciplinare: annullamento della decisione di primo grado e rinvio al giudice a quo In applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale (artt. 604 e 605 cpp), ove il CNF dichiara la nullità della decisione disciplinare impugnata, deve rimettere gli atti al Consiglio

sospensione cautelare di un avvocato - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. IV, sentenza del 5 aprile 2016

diritto (europeo) all'audizione personale La sospensione cautelare di un avvocato sottoposto a giudizio penale è conforme ai principi comunitari e al relativo procedimento si applica l'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Diritto a un equo processo), sicché al

fine